

**NUOVO METODO DI VERIFICA DELLE ESENZIONI TICKET PER REDDITO**

Decreto commissario ad acta n. 64 del 22/10/ 2010 in attuazione del D.M. dell'11/12/ 2009

Dal prossimo 1° Dicembre entra in vigore un nuovo metodo di verifica delle esenzioni ticket per reddito - codici di esenzione E01, E02, E03, E04 (\*).

Il nuovo metodo si avvale del sistema informatico Tessera Sanitaria (Sistema TS) che, sulla base dei dati comunicati dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS, rende disponibile un apposito elenco degli aventi diritto.

I pediatri di libera scelta e i medici di base hanno a disposizione l'elenco relativo ai propri assistiti esenti.

Il medico, prima di prescrivere su ricetta del SSN una prestazione di assistenza specialistica ambulatoriale (visita/esame diagnostico), in regime di esenzione ticket per reddito, è tenuto a verificare la presenza dell'assistito in tale elenco.

L'assistito, nel caso in cui non risulti inserito nel citato elenco e ritenga di possedere i requisiti per usufruire dell'esenzione ticket per reddito, è tenuto a recarsi presso il proprio distretto sanitario per autocertificarne il possesso.

A fronte di tale autocertificazione (\*\*\*) l'assistito riceve il certificato provvisorio di esenzione ticket per reddito e viene automaticamente inserito negli elenchi di Sistema TS con il relativo codice di esenzione; il medico potrà quindi apporre sulla ricetta SSN il codice di esenzione.

Per tutte le altre condizioni di esenzione ticket (patologia/categoria/ecc.), ad eccezione quindi di E01-E02-E03-E04, restano validi i certificati rilasciati dal proprio distretto sanitario.

Si ricorda infine che, qualora venga meno la condizione che dà diritto all'esenzione, il cittadino è tenuto a non utilizzare il relativo certificato e a non beneficiare della condizione di esenzione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge in materia.

Codice	Condizione (*)
E01	Soggetti con meno di 6 anni o più di 65 anni con reddito familiare inferiore a 36.151,98 €
E02	Disoccupati - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 € incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico
E03	Titolari di assegno (ex pensione) sociale - e loro familiari a carico
E04	Titolari di pensione al minimo, con più di 60 anni - e loro familiari a carico - con reddito familiare inferiore a 8.263,31 euro incrementato a 11.362,05 euro in presenza del coniuge ed in ragione di ulteriori 516 euro per ogni figlio a carico

(\*\*) L'autocertificazione potrà essere resa dall'interessato - o da chi per esso ne ha titolo - munito di valido documento identità e della Tessera Sanitaria (tesserino magnetico), sia del richiedente che del beneficiario dell'esenzione.

Salerno 20 Novembre 2010